

NOTE E COMMENTI

LA RILEVANZA PASTORALE DELLA GIUSTIZIA OGGETTIVA NELLA SITUAZIONE DEI FEDELI CHE VIVONO RELAZIONI AFFETTIVO-SESSUALI NON MATRIMONIALI

CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M.

ABSTRACT: Nel discernimento della situazione ecclesiale dei fedeli divorziati e risposati civilmente o che vivono altre relazioni affettivo-sessuali non matrimoniali è stata sempre considerata la dimensione oggettiva dei loro rapporti. Tale dimensione comporta essenzialmente un aspetto relazionale di giustizia nella Chiesa. Ciò spiega che l'amministrazione dei sacramenti nei loro confronti debba seguire anche un criterio di giustizia oggettiva. Occorre mostrare il valore pastorale profondamente positivo di questo modo di agire della Chiesa, e scoprire la sua armonia con la vera misericordia alla quale si richiama *Amoris laetitia*.

PAROLE CHIAVI: Situazioni matrimoniali dette irregolari, giustizia oggettiva, rapporto tra giustizia e misericordia, esortazione *Amoris laetitia*, rilevanza pastorale della dimensione di giustizia.

ABSTRACT: In discerning the ecclesial situation of those faithful who are divorced and civilly remarried, or who live in other extra-marital affective-sexual relationships, it has always been important to consider the objective dimension of their relations. This dimension essentially involves a relational aspect of justice in the Church. It therefore follows that the criteria that governs the administration of the sacraments to these faithful should also be one of objective justice. Thus, it is necessary to demonstrate the profoundly positive pastoral worth of this way of acting of the Church, and discover how it harmonizes with the true mercy referred to in *Amoris laetitia*.

KEYWORDS: Irregular marriage situations, objective justice, the relationship between justice and mercy, exhortation *Amoris laetitia*, pastoral importance of the dimension of justice.

IL pontificato di papa Francesco è profondamente segnato dalla coscienza della misericordia di Dio nei nostri confronti, che deve a sua volta vivificare l'intero agire della Chiesa e dei cristiani. Ciò si rispecchia nell'ambito matrimoniale e familiare: l'esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia* (19 marzo 2016; AL) è caratterizzata da un approccio pastorale che sottolinea l'amore misericordioso, anche con una chiamata, piena di speranza, di comprensione e di pazienza, alla conversione dei fedeli che vivono relazioni di ordine affettivo-sessuale che non sono matrimoniali (divorziati risposati civilmente, persone che convivono, ecc.). Ne deriva una pastorale tendente ad accompagnare, discernere ed integrare la fragilità, secondo le note espressioni del titolo del capitolo VIII dell'esortazione. Si tratta di affrontare la varietà di queste situazioni e il loro specifico grado di difformità rispetto al disegno divino sul matrimonio e la famiglia, come pure la complessità dei casi singoli che devono essere oggetto di discernimento, e i diversi livelli di responsabilità morale delle persone coinvolte. Dal contesto dell'esortazione, risulta chiaro che la realizzazione di questo ambizioso programma pastorale richiede una riscoperta del vero amore coniugale e familiare che costituiscono il cuore del documento (cfr. AL, cap. IV e V), e l'impulso di una pastorale e di una spiritualità del vincolo matrimoniale come luogo in cui abita l'amore divino (cfr. AL, 211 y 315).

Fra tanti commenti ad *Amoris laetitia*, queste brevi riflessioni vogliono solo sottolineare la rilevanza pastorale della dimensione oggettiva della giustizia nelle situazioni dette irregolari (cfr. AL, 296-300). Lo stesso documento, che tanta importanza dà alla dimensione soggettiva (cfr. AL, 301-303), ha ben presente la realtà di ciò che tradizionalmente si è indicato con l'espressione *peccato oggettivo* (cfr. AL, 297), così come la pienezza dell'*ideale oggettivo* a cui si tende (cfr. AL, 303). Tra i precedenti immediati vi è anzitutto l'esortazione apostolica *Familiaris consortio* di San Giovanni Paolo II (22 novembre 1981) ove si afferma l'impossibilità per i divorziati risposati di essere ammessi alla Comunione eucaristica: «Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio» (n. 84). Nel *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1992) al numero 1650 si ricorda che «Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la Legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso

motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali». La *Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica circa la recezione della Comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 14 settembre 1994, citando il testo della *Familiaris consortio*, 84 §4, osserva: «Questa norma non ha affatto un carattere punitivo o comunque discriminatorio verso i divorziati risposati, ma esprime piuttosto *una situazione oggettiva* che rende di per sé impossibile l'accesso alla Comunione eucaristica» (corsivi aggiunti nelle varie citazioni).

Per comprendere meglio la relazione di questa dimensione oggettiva con la ricezione dei sacramenti, conviene considerare che i problemi pastorali e morali nell'ambito matrimoniale e familiare riguardano i rapporti tra le persone, e in tali rapporti esiste una dimensione di giustizia, basata su veri diritti delle persone. Nella Chiesa questa dimensione ha un intrinseco valore comunionale. L'autentica conversione a Dio e agli altri presuppone un comportamento giusto che riconosca e promuova quei diritti. Come abbiamo ricordato, lo stesso documento papale attribuisce grande rilievo pastorale e spirituale alla considerazione del matrimonio come vincolo (cfr. nn. 211 y 315). Con la parola "vincolo" si è tradizionalmente messa in risalto la forza e profondità della relazione indissolubile che lega marito e moglie. La dimensione di giustizia, ossia sostanzialmente giuridica, del vincolo matrimoniale, è espressa con grande semplicità ed efficacia da San Paolo con riferimento all'atto coniugale, ma in un'ottica che abbraccia tutta la vita coniugale: «Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto; ugualmente anche la moglie al marito. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito; allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie» (1 Cor 7, 3-4).

In questo contesto la questione circa l'ammissione ai sacramenti dei fedeli divorziati e risposati civilmente, e più in generale di quei fedeli che vivono relazioni di ordine affettivo-sessuale che non sono matrimoniali, diviene più chiara tenendo presente che la loro situazione è contraria a ciò che la giustizia richiede da loro come aspetto essenziale del loro essere nella comunione ecclesiale. Molto spesso, invece, il tema è affrontato come se si trattasse di un peccato come gli altri, tralasciando di considerare il suo aspetto di intrinseca ingiustizia. Si argomenta quindi che questo peccato, come ogni altro, potrà sempre essere perdonato mediante il sacramento della riconciliazione, in presenza delle condizioni generali richieste per questo perdono, tenendo anche conto delle circostanze che possono influire sulla responsabilità morale. In questo modo però la negazione, o se si preferisce il differimento, della penitenza sacramentale e della Comunione eucaristica si percepisce come contrastante con l'ampiezza e la profondità della misericordia divina. Similmente, anche quando si difende la prassi tradizionale si suole utilizzare l'argomento morale del peccato, richiamando all'attenzione il fatto che si

tratta di un peccato che oggettivamente si protrae nel tempo. È vero che alcuni sottolineano che non si tratta di un peccato in senso proprio ma di una situazione oggettivamente disordinata, contrastante con il mistero di amore che è l'Eucaristia. In ogni modo, quasi mai si pone in luce che si tratta di una situazione di ingiustizia.

Va invece riscoperta, anche all'interno della Chiesa, l'importanza della giustizia, quale virtù che dà a ciascuno il suo diritto. Si tratta qui della giustizia che ha come oggetto il diritto, inteso come un bene appartenente a una persona o ad un altro soggetto sociale e dovuto da un altro (secondo la formula classica di "dare a ciascuno il suo"), non invece della giustizia in senso biblico, quale rettitudine complessiva della vita, di cui la giustizia del diritto fa certamente parte. La giustizia è una virtù peculiare in quanto riguarda rapporti intersoggettivi esterni. Per questa sua indole relazionale, essa comporta, oltre alla dimensione morale comune a tutte le virtù e concernente il bene di chi agisce, una dimensione giuridica, vale a dire di osservanza o violazione del diritto, inteso come ciò che appartiene a una persona e gli è dovuto da un'altra.

Il giusto tra il marito e la moglie è anzitutto riconoscersi come tali e comportarsi di conseguenza. La fedeltà coniugale è un mutuo dovere di giustizia, un bene a cui l'altro ha diritto, dal momento che si sono dati e accettati reciprocamente in tutta la profondità ed estensione della propria dimensione personale di maschio e femmina. Ciò detto, come succede con tutti gli altri doveri di giustizia, in virtù della esteriorità e alterità che li caratterizza, è possibile che il giusto sia vissuto in molti modi, con maggiore o minore convinzione. Analogamente, l'ingiustizia della infedeltà può essere vissuta in maniera soggettivamente molto diversa, da un peccato lucidamente compreso e deliberatamente scelto in tutta la sua gravità, fino a un comportamento molto superficiale che ignora il valore della fedeltà e che può essere anche collegato ad una mancanza di autentica volontà matrimoniale. Ebbene, c'è qualcosa di comune in tutti questi casi: la volontaria violazione esterna di un vincolo matrimoniale che si presume valido, potendo giungere a dar vita ad una relazione manifesta e stabile con un'altra persona.

Questa dimensione oggettiva e permanente di ingiustizia, di violazione dei diritti delle persone legate da un vincolo matrimoniale riconosciuto dalla Chiesa, è un aspetto che non può ignorarsi nel discernimento pastorale previo all'amministrazione dei sacramenti. È una conseguenza del principio secondo cui «questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa» (AL, 300), posto che la verità del Vangelo include la giustizia fondata sui veri diritti ecclesiali. Tener conto di questa dimensione non significa dare un giudizio di colpevolezza morale, poiché l'ingiustizia oggettiva sussiste anche nell'ipotesi in cui, dal punto di vista morale, non esista peccato soggettivo di adulterio o di

fornicazione a motivo di un'ignoranza invincibile o di altre circostanze soggettive. Non mi addentro ulteriormente in tale questione, semplicemente perché è un argomento diverso da quello oggetto di questa riflessione. Ciò che importa qui è riconoscere che questa ingiustizia oggettiva, che permane volontariamente, costituisce un grave problema di comunione ecclesiale nella sua dimensione esterna. Così, i fedeli divorziati e risposati pongono in essere una situazione permanente che si oppone oggettivamente alle esigenze di quel matrimonio che è stato precedentemente contratto, e ciò vale anche per i conviventi *more uxorio* fino a che non si sposino. Il loro esser parte della comunione ecclesiale include la loro comunione come sposi nell'unico matrimonio indissolubile – a prescindere che essi siano consapevoli di ciò – ed esige perciò il rispetto di quello che appare come matrimonio valido innanzi alla comunità ecclesiale fino a che, eventualmente, sia dichiarato nullo. Pertanto, l'ingiustizia coniugale di carattere stabile attenta contro la comunione ecclesiale e, conseguentemente, impedisce la ricezione dell'Eucaristia e degli altri sacramenti.

D'altra parte, non sarebbe una vera soluzione ammettere senza il dovuto processo le convinzioni dei contraenti circa la nullità della loro unione (le cosiddette nullità di coscienza), giacché ciò contraddirebbe in pratica il nesso di ogni matrimonio con l'intera Chiesa, cioè la sua indole ecclesiale pubblica, e comporterebbe pure un rischio elevato di soggettivismo. Nella prospettiva del bene comune ecclesiale, che fa parte del bene reale di ogni famiglia, l'accettare la fallibilità del sistema matrimoniale canonico in alcuni casi peraltro incerti, dovendosi comunque adoperare con solerzia per ridurla al massimo, non è in nessun modo paragonabile all'anarchia inerente all'abbandono del sistema, che sarebbe fonte certa di molte ingiustizie.

Va precisato che non si tratta, ovviamente, di una pena, la quale peraltro presuppone sempre un giudizio circa l'imputabilità soggettiva, ma della semplice constatazione di un'esigenza intrinseca della comunione ecclesiale. Tra l'altro, anche nel caso della scomunica che, è bene ribadire, non esiste nei casi che stiamo trattando, la privazione dei sacramenti ha sempre uno scopo medicinale: la Chiesa giammai può e vuole disinteressarsi del bene dei propri figli e dunque favorire il loro allontanamento dai sacramenti, ma con la pena della privazione vuole aiutarli a prendere coscienza della loro grave situazione e a superarla.

Inoltre è opportuno non dimenticare che in questo caso si applica un principio generale, secondo cui qualunque situazione oggettivamente ingiusta nella Chiesa che permane volontariamente impedisce la ricezione dei sacramenti. Basta pensare a quel fedele che, indipendentemente dalla sua colpevolezza, aderisce ad una associazione d'indole mafiosa o per la promozione dell'aborto, o si unisce ad una confessione religiosa diversa dalla cattolica. È certamente vero che, come ha rimarcato la recente esortazione (cfr. AL, cap.

viii), trattandosi del matrimonio e della famiglia nei tempi attuali, ci sono spesso motivi per ritenere che su questi comportamenti influisca molto la fragilità, l'ignoranza, la pressione dell'ambiente, etc. Nondimeno, occorre però ricordare che in questo ambito la regola ecclesiastica opera in modo del tutto oggettivo, prescindendo completamente dal grado di colpevolezza in quanto suo unico obiettivo è proteggere e promuovere le esigenze esterne della comunione della Chiesa, che sono fondamentali per il bene delle anime di tutti i fedeli, anzitutto di coloro che si trovano in queste situazioni.

In effetti, la tutela del bene comune della Chiesa e della società civile (stante anche la dimensione secolare del matrimonio), si unisce in questo caso immediatamente al bene spirituale e morale degli stessi interessati, per i quali questa prassi si rivela un aiuto di grande importanza per la loro propria conversione. Può capitare che questi fedeli all'inizio si ribellino contro ciò che a loro pare proprio una grave ingiustizia, ma senza dubbio un reale processo di maturazione nella fede e nella vita li porterà gradualmente a riscoprire la bellezza del piano matrimoniale di Dio per gli uomini e le donne, e il senso profondo dell'indissolubilità del matrimonio come dono permanente di Dio. Li aiuterà anche a valutare l'opportunità di sottoporre eventualmente a un processo canonico la validità del matrimonio precedentemente contratto qualora vi siano fatti che rendono verosimile la sua nullità e non risulti possibile convalidarlo, nonché a prendere in considerazione la possibilità reale (superando le eventuali difficoltà di attuazione di questa prassi indicate in AL, nt. 329) di vivere come fratello e sorella nel caso in cui la nuova unione non matrimoniale debba essere mantenuta per il bene dei figli o di loro stessi. Tutte queste sono conseguenze operative della spiritualità del vincolo matrimoniale vivificato dall'amore divino, di cui parla papa Francesco (cfr. AL, 315).

Il problema non si può risolvere né con una mentalità dei diritti intesi in senso individualista e che perdono di vista il giusto, né con una visione meramente disciplinare della proibizione di ricevere i sacramenti, che tende ad applicarla come se questo fosse sufficiente a dare una risposta adeguata, «come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone» (AL, 305). I veri diritti dei risposati divorziati e di coloro che vivono in situazioni matrimoniali irregolari richiedono un cambio di passo, sollecitato da papa Francesco, che si basa essenzialmente sulla misericordia e sulla conseguente percezione, molto profonda e concreta, di ciò che richiede la giustizia intraecclesiale. Si tratta di farsi carico di tutti i problemi e di tenerli in conto per trovare la soluzione giusta, attraverso un accompagnamento dei singoli e delle coppie paziente e sempre pieno di speranza, facilitandone l'effettiva partecipazione alla vita ecclesiale compatibilmente con la loro situazione. Deve darsi sempre una prospettiva autenticamente matrimoniale, che riconosca l'eventuale vincolo coniugale che sussiste per sempre a prescindere

dal fatto che alcuni suoi effetti essenziali non possano in concreto realizzarsi, e che porti a comprendere il valore positivo dell'astensione dagli atti che sono propri sono dei coniugi. Questa astensione manifesta quell'amore dovuto in giustizia al proprio marito o alla propria moglie, come pure alla prole. La nuova relazione a cui si può aver dato vita non è fondata sul matrimonio, ma benché sia nata e sia stata portata avanti in modo oggettivamente ingiusto in quanto contraddiceva un matrimonio riconosciuto, dal momento in cui comincia ad essere vissuta come unico bene realmente possibile attese le specifiche circostanze del caso e si riconosce con la condotta la mancanza – in tale nuova relazione – del vincolo coniugale, allora essa può e deve essere vivificata da un autentico amore verso l'altra parte e i figli con lei generati. In questo modo cessa l'ingiustizia oggettiva, anche se sussistono i limiti propri di una legittima separazione matrimoniale e si deve evitare l'eventuale scandalo che potrebbe derivare dalla mancata conoscenza della decisione di vivere come fratello e sorella. In questi casi, i fedeli che così vivono hanno il diritto di ricevere i sacramenti – si applica AL, nt. 351 –, perché l'ingiustizia oggettiva già non è più reale, è solo apparente per coloro i quali non conoscano questo nuovo modo di vivere la relazione.

Non ci troviamo di fronte ad una questione meramente disciplinare, che si possa affrontare mediante norme prudenziali basate su motivi di convenienza. È messa in gioco la verità del giusto, e pertanto la stessa dottrina della Chiesa sul matrimonio e la famiglia, non come annuncio astratto, ma come espressione di una realtà viva, che include realmente una dimensione giuridica. Tutte le norme che nel corso della storia della Chiesa hanno escluso dai sacramenti i fedeli che si trovavano in situazione oggettiva e permanente di ingiustizia innanzi alla Chiesa, non sono semplici norme umane di carattere generale, rispetto alle quali logicamente si danno eccezioni per equità, dispensa, ecc. In questo caso si tratta di leggi che esprimono un aspetto della stessa legge divina per la Chiesa, avente una dimensione giuridica che appartiene quindi al diritto divino. Sono regole che dichiarano, non stabiliscono, un dovere intrinseco e ineludibile di adeguare la propria vita sacramentale ad una dimensione visibile della comunione nel Popolo Santo di Dio, com'è quella fondata sul matrimonio, il quale fra due battezzati è sacramento.

Un fedele il cui matrimonio è stato riconosciuto dalla Chiesa non può pretendere che il vincolo conseguente, almeno presunto, sia sconosciuto dalla stessa Chiesa attraverso la concessione dei sacramenti. Si pretenderebbe infatti che la Chiesa contraddicesse se stessa. Ciò che in genere si cela dietro una siffatta richiesta è la relativizzazione dello stesso matrimonio come unione per sempre. Si vuole che all'interrompersi della convivenza coniugale e all'impossibilità di ripristinarla, faccia seguito la cessazione dell'unione. Per questo è così frequente il parlare di "nuova unione", senza precisare se questa sia valida o meno («divorziati risposati»): in realtà con frequenza non si

riesce a cogliere l'essenza del matrimonio come vincolo di amore dovuto in giustizia; esisterebbero, secondo tale modo di vedere, solo successive unioni di fatto, in genere chiamate matrimonio semplicemente per l'essere state formalizzate canonicamente o civilmente. Quando però si scopre realmente ciò che è il matrimonio come vincolo di mutua appartenenza indissolubile e fondamento della famiglia, si è in condizione di comprendere perché il bene di tutte le persone coinvolte esige sempre il rispetto della condizione coniugale, tanto nell'intimità quanto nella celebrazione dei sacramenti e degli altri ambiti istituzionali della vita della Chiesa, e ovviamente anche nella società civile nonostante l'influsso dell'attuale cultura divorzista. Le conseguenze del fatto di contraddire un'esigenza di giustizia sono evidenti: si rafforza la tendenza già operante a relativizzare davanti alla comunità cristiana lo stesso matrimonio, di cui l'indissolubilità è proprietà essenziale e costitutiva, e la fedeltà è un bene fondamentale, e ciò costituisce un fatto pastoralmente grave, in particolare per le coppie che attraversano momenti di crisi, le quali possono facilmente diminuire per tale motivo il loro impegno per superarli. Inoltre, in queste circostanze amministrare la Comunione o gli altri sacramenti come la penitenza viene a rappresentare di fatto l'approvazione ufficiale da parte della Chiesa di una situazione contraria al matrimonio, anche quando avvenga in occulto. La celebrazione di un sacramento, qualunque sia realizzata nel più stretto segreto, non è mai un atto privato, ma della stessa Chiesa (cfr. Concilio Vaticano II, cost. *Sacrosanctum Concilium*, 26). Tuttavia, quando si chiede un sacramento in un contesto pubblico (ad esempio, la sacra Comunione) e la situazione di ingiustizia oggettiva in cui si trova il fedele è generalmente sconosciuta in tale contesto, il ministro che la conosca deve amministrare il sacramento per non diffamare il fedele: ciò non implica alcuna approvazione ufficiale di tale ingiustizia, bensì è un caso di tolleranza che il ministro dovrà cercare di chiarire in privato con il fedele.

Amoris laetitia ci invita ad approfondire questi aspetti, anche per non sentirli come limiti negativi la cui funzione concreta non sarebbe altro che discriminare e allontanare le persone, senza comprenderle e amarle fino in fondo. Se si percepisce la dottrina e la disciplina in questa materia come qualcosa di negativo, ignorando l'indole profondamente positiva del rispetto della giustizia, non sarà possibile cogliere la loro armonia con la misericordia. Invece, nella misura in cui si affronti con il coraggio del vero amore pastorale il problema di giustizia che è in gioco, si aiuteranno pazientemente i fedeli ad intraprendere un percorso che li porti ad un incontro personale e relazionale con Cristo e con la Chiesa, in cui colgano la potenza della misericordia divina. In questa prospettiva, la dimensione oggettiva dell'ingiustizia appare dotata di grande rilevanza morale e giuridica: si tratta dell'affermazione positiva, secondo la giustizia oggettiva, della fedeltà al matrimonio indissolubile, come vincolo che comporta diritti per i coniugi, per i figli, per

la Chiesa e per la società civile, anche qualora non possano realizzarsi tutte le dimensioni proprie della vita matrimoniale. Il rispetto e la promozione di questi diritti è un cammino sicuro di santificazione umile e feconda, di conversione autentica. Occorre far capire in profondità l'armonia di questa dimensione oggettiva di giustizia con le viscere della misericordia di Cristo, che supera divinamente ma non contraddice il piano del giusto. Mi paiono in proposito illuminanti queste parole di papa Francesco: «È quello che ha fatto Gesù con la samaritana (cfr Gv 4,1-26): rivolse una parola al suo desiderio di amore vero, per liberarla da tutto ciò che oscurava la sua vita e guidarla alla gioia piena del Vangelo» (AL, n. 294).

Infine, va ribadito che queste considerazioni non contraddicono né attenuano il vero spirito pastorale di misericordia che muove *Amoris laetitia*, e che tanti nella Chiesa stanno recependo. Anzi, come afferma San Tommaso d'Aquino, citando Sant'Agostino, affinché la misericordia sia davvero virtù, subordinata alla ragione, e non solo una passione, cioè realtà meramente emotiva, è indispensabile che sia in armonia con la giustizia: «Sant'Agostino insegna che “questo moto dell'animo”, cioè la misericordia, “è subordinato alla ragione, allorché si usa la misericordia senza offendere la giustizia, sia soccorrendo i bisognosi, che perdonando i colpevoli”. E poiché l'essenza della virtù umana consiste nel fatto che i moti dell'animo sono regolati dalla ragione, come abbiamo visto sopra, è chiaro che la misericordia è una virtù» (*Summa theologiae*, II-II, q. 30, art. 3, in c.). L'esperienza pastorale fondata su una percezione vitale dell'indissolubilità matrimoniale mostra che la via, spesso più o meno ardua e lunga, dell'accoglienza delle esigenze oggettive di giustizia inerenti al vincolo matrimoniale, porta con la grazia di Dio a conversioni autentiche in cui risplende l'efficacia della misericordia divina.